

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

Inspop.com (Italy) Limited;

Inspop.com (Italy) Limited è un intermediario registrato nel Regno Unito, abilitato ad operare in Italia in regime di libero stabilimento che offre un servizio gratuito di comparazione di prodotti assicurativi attraverso il sito Internet www.chiarezza.it

Sede legale nel Regno Unito: **Friary House, Greyfriars Road, Cardiff, South Glamorgan CF10 3AE (UK);**

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: **Financial Services Authority;**

Sede secondaria in Italia: **Via V. Vela, 1 - 20133 Milano** - Responsabile: **Ing. Francisco Javier Garcia Tosina**

Inspop.com (Italy) Limited è autorizzato ad operare in Italia in regime di stabilimento dal 28/11/2009;

Recapito telefonico: **02.36539200;**

Indirizzo Internet: **www.chiarezza.it;**

Indirizzo posta elettronica: **info@chiarezza.it.**

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto Inspop.com (Italy) Limited: www.fsa.gov.uk.

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) Inspop.com (Italy) Limited non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b) Admiral Group plc, società controllante delle imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited e Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di Inspop.com (Italy) Limited e una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di di EUI Limited, altro intermediario assicurativo operante in Italia in regime di libero stabilimento, proprietario del marchio ConTe.it (con cui vengono commercializzati in Italia i prodotti del Gruppo Admiral);

c) Inspop.com (Italy) Ltd fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale, comparando i premi praticati dalle imprese assicurative in relazione al profilo assicurativo del cliente. Sulla pagina <http://www.chiarezza.it/compagnie> sono indicate le compagnie con le quali Inspop.com (Italy) Limited opera in rapporto diretto, percependo una provvigione per l'attività di intermediazione svolta;

d) la misura massima dei livelli provvigionali riconosciuti ad Inspop.com (Italy) Limited dalle compagnie con le quali l'intermediario opera in rapporto diretto è di 100,00 euro.

Tale livello provvigionale massimo vale con riferimento alle polizze RCA per tutte le diverse categorie di veicoli assicurati .

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice delle Assicurazioni, si avvisa il contraente del suo diritto di richiedere all'intermediario la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali lo stesso ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata nel paese di origine, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa o alle imprese assicurative che hanno emesso copertura, secondo quanto indicato nei documenti di polizza. Qualora questi non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alle imprese precedentemente indicate o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.